



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 157 del 09-10-2019

OGGETTO

COMUNE DI ATRIPALDA - CONDOMINIO VICO LA TORRE. CARTELLA DI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1418/2006. IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera n. 87 del 13 maggio 2005 la G.C. stabiliva di resistere nel giudizio promosso dai coniugi Sanseverino Klaus e Polisi Domenica, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1931/04 che rigettava la domanda attorea di risarcimento danni patiti dal figlio minore Antonello, a seguito di un sinistro accadutoogli in data 2 agosto 1997 in località V Vico La Torre di questo Comune;

- la Corte di Appello di Napoli, con Sentenza n. 1418/2006, pronunciata in parziale riforma dell'impugnata sentenza di I grado:

1) dichiarava la responsabilità del Condominio del Fabbricato di V Vico La Torre n. 3 di Atripalda in ordine alla produzione del sinistro de quo condannandolo a pagare a favore degli appellanti la somma di euro 52.809,75, oltre interessi legali;

2) rigettava l'appello nei confronti del Comune di Atripalda;

3) condannava lo stesso Condominio al pagamento delle spese sostenute dagli attori nel giudizio di primo grado, nonché di quelle sostenute nel secondo grado;

4) dichiarava interamente compensate le spese del secondo grado di giudizio nei rapporti tra gli appellanti ed il Comune di Atripalda;

- con delibera n. 103 del 03/08/2007 la G.C. stabiliva di resistere nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione promosso dal Condominio del Fabbricato di V Vico La Torre n. 3 e con successiva delibera n. 117 del 05/09/2007 stabiliva di resistere al ricorso incidentale proposto dai Sigg.ri Sanseverino dinanzi alla stessa Corte;

- con decreti sindacali n. 8863/17 e n. 10768/17 veniva conferito l'incarico legale allo studio legale Vitagliano;

- con Sentenza n. 12972/2013 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso principale, assorbiva la trattazione del ricorso incidentale condizionato, e condannava il Condominio al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Atripalda;

- con delibera di G.C. n. 27 del 18/03/2019, dopo numerosi tentativi di recupero bonario degli importi di cui alla Sentenza di Cassazione n. 12972/2013, si stabiliva di procedere al recupero coattivo delle somme dovute dal Condominio del Fabbricato di V Vico La Torre n. 3 in virtù della citata Sentenza della Corte di Cassazione e rispetto a tale procedura l'Avv. Vitagliano ha comunicato in atti l'intesa con il medesimo Condominio circa il versamento a favore del Comune delle somme precettate;

Considerato che in data 22/07/2019, prot. n. 21231, è stata notificata al Comune da parte di Agenzia Entrate Riscossione Avellino la cartella di pagamento n.01220190005483406000 per la registrazione della Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1418/2006;

Preso atto della comunicazione dell'Avv. Paola Vitagliano prot. n. 28660 dell'8/10/2019, la quale consiglia l'opportunità di ricorrere avverso la Cartella di pagamento per intervenuta prescrizione decennale prevista dal combinato disposto degli artt. 78 del DPR 131/86 e 2946 c.c., essendo stata preceduta dalla notifica dell'Avviso di liquidazione nel maggio 2009, rilevando che la scadenza per l'impugnazione è fissata al 19/10/2019;

Rilevato che, pur trattandosi di registrazione di sentenza favorevole per l'Ente, il principio secondo il quale *“ tutte le parti in causa sono tenute nei confronti del fisco al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, ecc.), e ne sono obbligati in solido (cioè ognuna per l'intero). L' Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento della suddetta imposta (per intero) a tutte le parti in causa, a prescindere dall'esito della causa stessa. Nel*

caso in cui la controparte soccombente non dovesse provvedere, la parte vittoriosa potrà pagare l'importo della registrazione e rivalersi nei confronti della controparte, effettivamente tenuta, per ottenere il rimborso di quanto pagato" induce il Comune, destinatario della notifica della Cartella in questione, ad impugnare la stessa con eventuale rivalsa per le spese verso il Condominio soccombente ed obbligato in solido;

Ritenuto assumere le necessarie determinazioni;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione unanime, legalmente espressa;

DELIBERA

1. **Di Considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **Di Impugnare**, per le motivazioni di cui in premessa, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale la Cartella di pagamento n. 01220190005483406000 notificata al Comune da parte di Agenzia Entrate Riscossione Avellino in data 22/07/2019, prot. n. 21231, e relativa all'imposta di registro della Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1418/2006, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione decennale prevista dal combinato disposto degli artt. 78 del DPR 131/86 e 2946 c.c.;
3. **Di dare atto** che al conferimento dell'incarico provvederà il Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 267/00 T.U.E.L. e art.19, lett. h) del vigente Statuto, autorizzando l'incarico nel limite di spesa complessivo di euro 500,00 per competenze professionali e oneri accessori di legge.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione unanime, legalmente espressa;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134-4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10-10-2019

Dal Municipio, li 10-10-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-10-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 10-10-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 10-10-2019

Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino